

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta del 23/03/2021

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, il primo contro cessione del quinto ed il secondo contro delegazione di pagamento di quote della retribuzione, stipulati rispettivamente in data 04/03/2016 e 15/12/2016 ed entrambi estinti anticipatamente in data 08/04/2019, previa emissione di rispettivi conteggi estintivi del 09/01/2019, il ricorrente, esperita inutilmente la fase del reclamo, si rivolge a codesto Collegio al quale chiede, anche alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea di dichiarare la controparte tenuta al rimborso delle provvigioni e commissioni non maturate, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, rispettivamente per l'importo complessivo di euro 1.824,24, oltre ad interessi, per il contratto n. 753555, e per l'importo complessivo di euro 954,00, oltre ad interessi, per il contratto n. 746060.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente l'inosservanza dell'onere probatorio da parte del ricorrente. Rileva, infatti, che il ricorrente non ha allegato né copia delle liberatorie né copia completa dei contratti di finanziamento "tale da non permettere la verifica del contenuto delle clausole negoziali e dell'entità delle voci di costo e consentire all'Arbitro adito l'elaborazione della Decisione del caso sottoposto". In particolare, segnalava l'assenza della seconda pagina del contratto n. 746060 e l'assenza del contratto n. 753555 di cui "risulterebbe allegato mero stralcio privo della sottoscrizione delle parti". Richiama diverse decisioni dei Collegi nonché del Collegio di Coordinamento sull'onere della prova gravante su parte ricorrente (tra le quali Collegio di Bari n°

11127/20, Collegio di Palermo n° 15101/17 e Collegio di Coordinamento n°7716/17). Conclude pertanto chiedendo che il ricorso venga respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e comunque che venga respinto per inosservanza dell'onere della prova da parte del ricorrente.

In sede di repliche, il ricorrente evidenzia che l'eccezione sollevata dall'intermediario sull'onere della prova risulta infondata. Difatti, in sede di riscontro al reclamo l'intermediario ha confermato l'avvenuta estinzione dei due contratti di finanziamento oggetto del ricorso. Relativamente al contratto n° 746060, ha comunque provveduto a inviare in allegato alle repliche la modulistica completa. Reitera quindi le domande oggetto del ricorso, facendo presente che la sentenza "Lexitor" ha affermato che l'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE è volta a una più ampia tutela del consumatore, raggiunta tramite il riconoscimento del diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito, in caso di estinzione anticipata, relativamente a tutte le voci contrattuali, anche quelle che in precedenza venivano considerate non rimborsabili e quindi up front. Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Innanzitutto, occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario, circa il difettoso assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente, attesa la mancata produzione della liberatoria di entrambi i finanziamenti e la parziale produzione dei contratti. Giova rilevare al riguardo che dalla documentazione prodotta, emerge che l'estinzione dei due contratti di finanziamento è stata confermata dallo stesso intermediario in risposta al reclamo e precisamente a mezzo di due mail del 2 novembre 2020, indirizzate al procuratore del ricorrente, i cui oggetti rispettivamente recitano: «Oggetto: Contratto n. 746060 del 15/12/2016 estinto anticipatamente il 08/04/2019» e «Oggetto: Contratto n. 753555 del 15/12/2016 estinto anticipatamente il 08/04/2019».

Quanto alla produzione dei contratti di finanziamento, si rileva che il contratto 746060 è stato trasmesso dal procuratore del ricorrente in allegato alle repliche; mentre il contratto 753555, già in allegato al ricorso, è stata prodotta copia firmata per accettazione dall'intermediario e notificata all'ente datoriale.

L'eccezione di mancata osservanza dell'onere della prova non merita quindi di essere accolta.

Passando al merito, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125-sexies del T.U.B., il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto", alla luce del criterio pro rata temporis reputato applicabile al rapporto in essere tra le parti.

Il ricorso merita di essere accolto soltanto in parte.

Il Collegio osserva che la sussistenza del diritto alla riduzione del costo del finanziamento anticipatamente estinto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1, lettera e), del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto". E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della

Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi upfront in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio osserva che nella giurisprudenza di merito non sono mancati orientamenti volti, in base alla citata decisione della Corte di Giustizia, non solo ad affermare che l'art.125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, ma anche ad applicare a tutte le voci di costo non godute, ai fini del computo del quantum da restituire al consumatore, il criterio pro rata temporis (Trib. Napoli, 20 febbraio 2020); così come, in

una prospettiva radicalmente diversa, talune decisioni hanno escluso che la sentenza Lexitor possa dispiegare i suoi effetti sul piano del rapporto negoziale intermediario – consumatore (Trib. Napoli, 10 marzo 2020).

Tuttavia, questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, in riferimento al contratto n. 746060, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va riconosciuta la natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, sia della voce “Commissioni di intermediazione”, come richiesto dal ricorrente, e per la quale il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 587,56; sia della voce “Spese di attivazione”, per la quale il ricorrente ha chiesto il computo secondo il criterio pro rata temporis, e per la quale pertanto il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 279,79. Rilevato, in riferimento al contratto n. 753555, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va riconosciuta la natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, sia della voce “Commissioni di intermediazione”, come richiesto dal ricorrente, e per la quale il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 1,294,80; sia della voce “Spese di attivazione”, per la quale il ricorrente ha chiesto il computo secondo il criterio pro rata temporis, e per la quale pertanto il Collegio dispone il rimborso dell'importo di euro 347,91. Considerato, in ordine alla domanda di rimborso per entrambi i contratti delle spese di assistenza legale, che per le stesse non è stata prodotta la relativa notula o parcella, e che comunque la stessa va respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (Coll. coord., n. 4618/2016);

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.510,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO